

Indagine conoscitiva sulle disposizioni d'esecuzione della FINMA in merito alla LSerFi e alla LIsFi

Punti chiave

7 febbraio 2020

Punti chiave

1. L'obiettivo del progetto è attuare i necessari adeguamenti della regolamentazione della FINMA in conformità alla Legge sui servizi finanziari, alla Legge sugli istituti finanziari e alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale adottando un approccio quanto più possibile snello, basato sui principi e improntato alla proporzionalità.
2. La FINMA è stata chiamata a regolamentare nell'ambito di poche, puntuali e prevalentemente tecniche deleghe normative. Ha quindi optato per le varianti più consone al principio della proporzionalità. Ove opportuno, ha considerato le ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria. Le norme sono state improntate ai principi della neutralità concorrenziale e tecnologica. La regolamentazione è stata differenziata in base agli obiettivi e ai rischi del progetto. Se del caso, sono stati considerati gli standard internazionali nel settore dei mercati finanziari e la loro attuazione in altre importanti piazze finanziarie.
3. In una nuova Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) la FINMA disciplina principalmente gli elementi dell'assicurazione di responsabilità civile professionale per i gestori patrimoniali, i trustee e i gestori di patrimoni collettivi, i dettagli per il calcolo della soglia di minimis (al di sotto della quale è consentita in via eccezionale un'autorizzazione come gestori patrimoniali) nonché in materia di gestione dei rischi, di conformità alle norme e di sistema di controllo interno per i gestori di patrimoni collettivi.
 - *Requisiti in materia di assicurazione di responsabilità civile professionale per i gestori patrimoniali e i trustee:* i requisiti si orientano ai principi delle norme già in vigore per l'assicurazione di responsabilità civile professionale dei precedenti gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la Legge sugli investimenti collettivi. Viene ora introdotta un'estensione della responsabilità per le polizze stipulate secondo il principio della data della richiesta di risarcimento (*claims made*) o secondo il principio della data in cui si è verificato l'evento (*loss occurrence*). La portata della copertura assicurativa si riferisce al settore operativo definito geograficamente e materialmente nei pertinenti documenti organizzativi. L'assicurazione di responsabilità civile professionale deve coprire i danni patrimoniali causati da tutte le attività di cui il gestore patrimoniale o il trustee è giuridicamente responsabile, indipendentemente dal fatto che il danno sia stato causato da negligenza o grave negligenza. Questa norma esclude una riduzione in caso di grave negligenza. Ai fondi propri del gestore patrimoniale e del trustee coperti da un'assicurazione di responsabilità civile professionale può essere computato il 70 per cento della somma di copertura a disposizione per tutti i casi di danno in un anno. Questo cuscinetto, proporzionale al livello integrale di copertura, è previsto per assicurare la disponibilità dei

fondi necessari nel caso in cui sia coinvolta la responsabilità, poiché l'assicurazione di responsabilità civile professionale sostituisce una parte dei fondi propri.

- *Definizione e calcolo della soglia de minimis*: le relative disposizioni nell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) sono trasposte nella OIsFi-FINMA. Ora la nozione di «gestori di patrimoni collettivi» comprende anche i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza. Ove opportuno e necessario, le disposizioni esistenti vengono integrate da principi specifici per i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza.
 - *Gestione dei rischi, conformità alle norme e sistema di controllo interno per i gestori di patrimoni collettivi*: i requisiti concernenti la gestione dei rischi, la conformità alle norme (*compliance*) e il sistema di controllo interno sono stati essenzialmente ripresi dalla OICol-FINMA. È nuova la disposizione secondo cui gli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale devono periodicamente valutare e documentare la liquidità a livello del singolo investimento collettivo di capitale nonché gli altri principali rischi in diversi scenari di mercato. La disposizione tiene conto dell'importanza di una gestione corrente della liquidità nella gestione di fondi come pure delle prescrizioni dell'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO). È stato altresì introdotto l'obbligo degli istituti di definire adeguati valori soglia interni della liquidità per ogni investimento collettivo di capitale che gestiscono.
 - *Requisiti dell'assicurazione di responsabilità civile professionale per i gestori di patrimoni collettivi*: la regolamentazione conformemente alla OICol-FINMA sinora vigente sarà trasposta nella OIsFi-FINMA con gli opportuni adeguamenti, in particolare alla nuova terminologia. Così come per i gestori patrimoniali e i trustee viene ora introdotta un'estensione della responsabilità per le polizze stipulate secondo il principio della data della richiesta di risarcimento (*claims made*) o secondo il principio della data in cui si è verificato l'evento (*loss occurrence*). Anche nell'ottica dell'obbligo di copertura per i danni patrimoniali causati da negligenza o grave negligenza, la regolamentazione corrisponde a quella per i gestori patrimoniali e i trustee.
4. La trasposizione delle disposizioni concernenti i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni di fondi nella Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) rende necessari vari adeguamenti dell'OICol-FINMA. Con l'abolizione dello status di IFDS (intermediari finanziari direttamente sottoposti) ha dovuto essere modificata anche l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Sono altresì necessari adeguamenti marginali all'Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (OFICol-FINMA) e alcuni interventi formali nell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) e nell'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA).

5. Inoltre devono essere rivedute alcune Circolari. In particolare, il campo d'applicazione della Circolare FINMA 13/8 «Regole di condotta sul mercato» sarà adeguato ai gestori patrimoniali, ai trustee e ai gestori di patrimoni previdenziali che ora soggiacciono all'obbligo di autorizzazione della FINMA. La Circolare FINMA 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni» tratta ora anche la prassi amministrativa concernente gli istituti contemplati dalla LIsFi (ad eccezione dei gestori patrimoniali e dei trustee). Sono state marginalmente adeguate le Circolari FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche», 17/7 «Rischi di credito – banche» e 20/1 «Direttive contabili – banche». Sono infine abrogate le Circolari 08/5 «Commerciante di valori mobiliari», 10/2 «PcT (“repo”)/SLB» e 13/9 «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale», in quanto non più necessarie in seguito all'entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e della LIsFi.
6. Sono inoltre apportate alcune modifiche che non sono direttamente correlate agli adeguamenti resi necessari dalla LSerFi e dalla LIsFi, ma che vengono attuate in considerazione della tematica e del momento di questo progetto.
 - *ORD-FINMA*: il valore di soglia per le operazioni di cambio in criptovalute, pari attualmente a 5000 franchi, viene abbassato a 1000 franchi ed è attuata una raccomandazione del GAFI pubblicata alla metà del 2019 in merito alla gestione dei cosiddetti prestatori di servizi di valute virtuali (*Virtual Asset Service Provider*). Inoltre, per i gestori patrimoniali e i trustee occorre procedere ad accertamenti riguardanti lo stipulante e chi paga effettivamente i premi nel caso di un'assicurazione sulla vita con conto/deposito amministrato separatamente (*insurance wrapper*). La disposizione si applica alle relazioni d'affari avviate dall'entrata in vigore della modifica.
 - Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit»: nell'ambito della Circolare vengono confermate in particolare le prassi esistenti in merito al cambiamento del mandato della società di audit e alla verifica dei modelli interni nel settore bancario. Inoltre sono apportate modifiche concernenti l'analisi dei rischi, la strategia di audit standard e le infrastrutture del mercato finanziario nonché le informazioni sull'audit dei conti annuali delle succursali di imprese di assicurazioni estere.
7. Sugli avamprogetti la FINMA ha svolto una consultazione preliminare il 28 marzo 2019 e una consultazione degli uffici tra il 12 novembre e il 3 dicembre 2019.
8. L'adozione è prevista per il quarto trimestre del 2020.